

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

112 – 6769 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 99-20110 DEL 3/6/2011 E S.M.I.
PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI SENSI
DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..**

SOCIETÀ: AMIAT S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Germagnano n. 50 – 10156 Torino

SEDE OPERATIVA: Via Gorini n. 8 – 10137 Torino

P.IVA: 07309150014

POS. n. 000780

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

▪ con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 99-20110 del 3/6/2011 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Società AMIAT Sp.a. per l'installazione di Via Gorini n. 8, nel comune di Torino. Presso l'installazione si svolge attività di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi ed altre attività connesse alla raccolta rifiuti urbani.

Nel provvedimento si dispone che il rinnovo dell'AIA verrà effettuato decorso sei anni dalla data di rilascio del medesimo (31/5/2011), essendo la Società in possesso per il sito in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001.

▪ Successivamente al suo rilascio, l'AIA è stata aggiornata con D.D. n. 105-13586 del 19/04/2012 relativamente ad alcune modifiche non sostanziali relative allo scarico in pubblica fognatura;

▪ in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)". Tra le modifiche introdotte dal Decreto vi è la sostituzione dell'istituto del rinnovo dell'AIA, su richiesta del gestore, con un riesame periodico avente valenza di rinnovo disposto dall'Autorità Competente. Il Decreto ha, inoltre, introdotto l'obbligo di verificare la necessità di redigere una relazione di riferimento in caso di impiego di sostanze pericolose pertinenti a tale fine;

▪ per effetto della L. 56/2015, in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino, che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere dalla medesima data;

▪ con nota di protocollo della Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 114348 del 3/10/2016, lo Scrivente Servizio ha comunicato ad AMIAT S.p.a. l'avvio di procedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico, disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs.

46/2014. In tale nota, in relazione alla scadenza del provvedimento n. 99-20110 del 3/6/2011 e s.m.i. fissata al 31/05/2017, è stato prescritto alla Società di trasmettere la documentazione tecnica necessaria al riesame dell'AIA entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Contestualmente sono state pubblicate sul sito web istituzionale le informazioni previste all'art. 29 *quater* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'invio di osservazioni da parte del pubblico;

- in data 1/12/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 141980 del 5/12/2016, l'AMIAT S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 3/10/2016 per il riesame dell'AIA;
- con nota del 6/12/2016, di prot. C.M.T. n. 142538, è stata indetta la Conferenza dei Servizi per il riesame dell'AIA, che si è riunita in prima seduta in data 12/1/2017. Nel corso della seduta, come emerge dal verbale della Conferenza depositato agli atti e trasmesso con nota del 24/01/2017 di prot. C.M.T. n. 8002, i soggetti partecipanti hanno espresso il loro unanime assenso al rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, evidenziando la necessità di acquisire della documentazione integrativa su alcuni aspetti di dettaglio;
- le richieste della Conferenza dei Servizi sono state formalizzate nella nota di prot. 5308 del 17/01/2017, assegnando il termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione integrativa. I termini del procedimento sono, quindi, stati sospesi;
- in data 15/3/2017 con nota di prot. C.M.T. n. 31874, l'AMIAT S.p.a. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi cui ha fatto seguito un altro documento inviato in data 7/4/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 43131;
- in data 20/02/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 20703 di pari data, la SMAT, in qualità di Gestore Idrico Integrato, ha trasmesso una memoria tecnica con riportate le prescrizioni che ritiene opportuno inserire nell'AIA, per quanto di competenza;

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA di cui alla D.D. n. 99-20110 del 31/5/2011 e s.m.i., non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef comunitari applicabili all'attività dell'installazione. I BRef di riferimento sono, pertanto:
 - il BRef verticale "Waste Treatment Industries – august 2006";
 - il BRef orizzontale " General Principles of Monitoring – july 2003".
- Con specifico riferimento alle singole matrici ambientali, l'istruttoria di riesame ha evidenziato quanto segue:
 - per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:
 - presso l'installazione si svolge l'operazione di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi non pericolosi. Tale attività è riconducibile al punto 5.3) lett. a) punto 2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero impianti per "lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti tecniche...2) trattamento chimico fisico". In merito a quest'attività, la corrispondenza tra quanto attuato in impianto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista gestionale e quanto riportato nei documenti BRef di riferimento, è già stata verificata all'atto del rilascio dell'AIA nel 2007 ed in occasione del successivo rinnovo nel 2011. Non essendo state apportate variazioni all'impianto e non essendo intervenute variazioni nelle BAT di settore, si fa salvo quanto già concluso in merito

nelle precedenti istruttorie;

- con il provvedimento di aggiornamento dell'AIA n. 38-10124 del 8/3/2010 si è preso atto dell'esistenza presso il sito di tre aree destinate rispettivamente: al trasferimento giornaliero dei rifiuti indifferenziati raccolti nell'area sud di Torino su mezzi di capacità superiore per il loro successivo avvio a smaltimento/recupero, al deposito delle frazioni raccolte differenziatamente della medesima zona della Città, al parcheggio di mezzi e attrezzature di servizio. Tali aree sono state inserite in AIA come attività tecnicamente connesse e, sulla base del quadro normativo in allora vigente, sono state considerate come appendice dell'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata da AMIAT S.p.a. e come tali, non soggette ad autorizzazione. In seguito alle modifiche apportate nel 2015 al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività svolte da AMIAT S.p.a. si configurano a tutti gli effetti come operazioni di gestione rifiuti (deposito preliminare, messa in riserva e operazioni accessorie).

Nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 12/1/2017, l'AMIAT S.p.a. è stata informata in merito alla necessità di ricomprendere in AIA anche le attività funzionali alla raccolta, ed è stata richiesta opportuna documentazione integrativa contenente maggiori dettagli sulle loro caratteristiche (in termini di superfici occupate, tipologie e quantitativi di rifiuti gestiti). L'istruttoria ha, inoltre, considerato lo stato di attuazione delle BAT, limitatamente a quelle applicabili in relazione alle peculiarità delle operazioni svolte. Sulla base della documentazione integrativa trasmessa in data 7/4/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 43131, possono svolgersi le seguenti valutazioni:

- l'introduzione delle attività di cui trattasi in AIA si è resa necessaria a seguito di variazioni intervenute nel quadro normativo vigente ed applicabile all'installazione in oggetto. Non si tratta, quindi, di nuove attività e non è necessario l'espletamento delle procedure in materia di VIA, come confermato dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente Scrivente con propria nota del 9/1/2017 di prot. C.M.T. n. 1802 in cui si legge che *"non si ritiene che autorizzare formalmente le attività di gestione rifiuti già esistenti.....produca effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto alla situazione in essere. L'introduzione delle operazioni R13 e D15 è, infatti, da intendersi come una differente codifica di tali attività a seguito delle variazioni normative intervenute nel corso del 2015. Si evidenzia, inoltre come dal punto di vista ambientale, risulti più cautelativo ricomprendere tali attività in AIA, provvedimento in cui verranno individuate apposite prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività. Non ravvisandosi, pertanto, la fattispecie progettuale individuata al punto 65 dell'allegato B alla LR 40/98 e s.m.i., si ritiene che l'introduzione in AIA di dette attività non debba essere assoggettata alla procedura di verifica di VIA di cui all'art. 10 del medesima legge."*

- La Società ha indicato le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e/o assimilabili agli urbani) che vengono usualmente conferiti presso l'installazione ed i relativi quantitativi massimi stoccabili, desunti dai dati riferiti ai precedenti anni di esercizio. Sono state, inoltre, indicate su apposito elaborato grafico, le aree destinate alle varie frazioni merceologiche e le modalità di stoccaggio che sono state ritenute compatibili con quanto previsto dalla vigente normativa e dalle BAT di settore;

- per quanto riguarda le modalità di gestione del rifiuto indifferenziato, l'istruttoria ha evidenziato che la gestione di tale materiale, potenzialmente odorigeno, avviene al di sotto di una

tettoia non provvista di tamponamenti laterali. È stato, quindi, richiesto alla Società di effettuare una valutazione costo/beneficio ambientale ottenibile dalla tamponatura della tettoia, in relazione alla BAT che prevede di effettuare la movimentazione dei rifiuti potenzialmente odorigeni in locali chiusi e captati (BAT n. 24 lett. d BRef *Waste Treatment Industries – August 2006*). Dalla valutazione costo/beneficio ambientale trasmessa da AMIAT S.p.a. con la documentazione integrativa del 7/4/2017, di prot. C.M.T. n. 43131, emerge che i benefici ambientali ottenibili dalla tamponatura della tettoia e dall'introduzione di un presidio di aspirazione e di trattamento delle arie sono significativi e, sebbene i costi di investimento siano elevati, gli stessi sono accettabili in relazione ai futuri possibili utilizzi dell'area di stoccaggio. Per tali motivi, AMIAT S.p.a. si è impegnata alla presentazione di un apposito progetto per la tamponatura della tettoia, senza tuttavia indicare tempistiche. Anche se attualmente sono in essere accorgimenti tecnici e gestionali volti a mitigare il possibile impatto odorigeno dei rifiuti stoccati (dispositivo mobile di abbattimento odori, nebulizzatori di acqua, ridotti tempi di permanenza ecc.) si ritiene necessario che l'intervento di tamponatura venga effettuato nel più breve tempo possibile, visti gli indubbi vantaggi ambientali che ne deriveranno. Si assegna, pertanto, il termine ritenuto congruo del 30/9/2017 per la presentazione del progetto. Le tempistiche di realizzazione verranno, invece, stabilite nei successivi provvedimenti autorizzativi dal momento che non è possibile definirle in assenza di un progetto che identifichi compiutamente gli interventi necessari.

- Le nuove attività inserite in AIA si qualificano, per le motivazioni anzidette, come deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, operazioni di cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Essendo presenti rifiuti pericolosi in quantità superiori a 50 Mg, l'installazione rientra anche al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 *“accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4, prima di una delle attività elencate ai punti 5.1), 5.2), 5.4) e 5.6) con una capacità totale superiore a 50 Mg”*;

- Tra le attività accessorie allo stoccaggio, la Società ha indicato la riduzione volumetrica (triturazione e pressatura) per alcune tipologie di rifiuti e la miscelazione non in deroga di rifiuti pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolo (limitatamente agli oli), tali operazioni vengono codificate così come disposto dalla nota 2 all'allegato B e dalla nota 7 all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con i codici D13 ed R12.;

- La Società ha richiesto di poter utilizzare la tettoia adibita al transfer dei rifiuti urbani indifferenziati, mercatali e terre di spazzamento stradale anche per lo stoccaggio delle altre tipologie di rifiuti autorizzate nell'area RD e RAEE. In merito si ritiene opportuno che l'area dedicata al transfer dei rifiuti urbani indifferenziati e affini sia abidita esclusivamente a tale scopo per garantire in ogni momento un'adeguata capacità di ricezione di tali rifiuti. La proposta avanzata dall'AMIAT non viene, pertanto, accolta, nell'ambito del presente provvedimento;

➤ Per quanto attiene gli scarichi idrici e le acque meteoriche:

- dall'attività di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi esercitata nell'installazione si origina uno scarico di acque reflue industriali il cui recapito è la pubblica fognatura gestita dalla SMAT S.p.a.. Con la propria memoria tecnica del 20/2/2017, di prot. C.M.T. n. 20703, la SMAT S.p.a. ha ribadito il proprio assenso al rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA ed ha confermato le

prescrizioni ed il piano di monitoraggio dello scarico già riportate nel rinnovo dell'AIA del 2011. Su richiesta dell'AMIAT S.p.a. sono, inoltre, state confermate le deroghe ai limiti fissati allo scarico per alcuni parametri per cui ciò è espressamente consentito dalla normativa vigente. Dalle altre attività di gestione rifiuti introdotte con il presente provvedimento non si originano scarichi soggetti ad autorizzazione;

- il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche, redatto da AMIAT ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., è stato approvato in occasione del rilascio della prima AIA ed in seguito confermato nel rinnovo del 2011. Il Piano contempla già, come superfici scolanti, anche le aree interessate dalle attività di nuova introduzione e non è, pertanto, necessario apportarvi modifiche. Il contenuto del PPGAM è, quindi, interamente richiamato nel presente provvedimento.

➤ In merito alle emissioni in atmosfera:

- dall'installazione non si originano emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione. Per quanto riguarda la linea fanghi dell'impianto di trattamento chimico fisico, la stessa rientra nella deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto indicata al punto 1 lett. p-bis parte I allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto, che elenca le attività non sottoposte ad autorizzazione in quanto scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. L'impianto di trattamento chimico fisico ha, infatti, una potenzialità nominale inferiore a 10 m³/g e pertanto rientra a pieno titolo nel regime di esclusione di cui sopra;

- parimenti, anche le emissioni provenienti dalle autorimesse e dalle officine a servizio dell'installazione non sono soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dal momento che sono riportate al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto;

- per quanto riguarda, invece, le caldaie la potenza termica nominale installata non supera i 3 MW e, di conseguenza, le emissioni da esse derivanti non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dal momento che sono riportate al punto 1 lett. gg parte I allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto.

Sebbene non soggetti ad autorizzazione, i punti di emissione sopra elencati vengono riassunti in apposito quadro emissivo allegato al presente provvedimento, per agevolare il compito degli Organi di Controllo e Vigilanza.

➤ In merito alle emissioni diffuse e odorigene:

- l'istruttoria ha prestato particolare attenzione al contenimento delle emissioni diffuse, con particolare riferimento a quelle odorigene, in continuità con quanto già disposto nei precedenti provvedimenti di AIA. Nel rinnovo del 2011, infatti, al punto 2.11) si è disposta l'effettuazione di due campagne di monitoraggio della qualità dell'aria, rilevando alcuni parametri (COV, Ammoniaca, Idrogeno Solforato) ritenuti significativi anche sotto il profilo odorigeno. Dalle campagne effettuate da AMIAT S.p.a. non sono emerse problematiche significative in merito all'incidenza dell'installazione sulla qualità dell'aria delle zone limitrofe, fatto peraltro confermato dall'assenza di segnalazioni di odori riconducibili all'attività di AMIAT S.p.a. nell'arco del periodo di validità dell'AIA. Non essendo intervenute variazioni alle attività svolte presso l'installazione, se non sotto il profilo formale come sopra evidenziato, non si ritiene necessario proseguire con le

campagne di monitoraggio. È, ovviamente, facoltà del Servizio in intestazione chiedere specifiche valutazioni al verificarsi di problematiche in tal senso.

➤ Per quanto riguarda la relazione di riferimento e i controlli ambientali:

- l'art. 29 *ter* lett. m. del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, prevede che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (così come definite all'art. 2, punti 7 e 8 del Regolamento CE n. 1272/2008), il gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento che consideri la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Con il D.M. n. 272 del 13/11/2014, il MATTM ha individuato i criteri per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento e per la sua redazione. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, l'AMIAT S.p.a. ha trasmesso in data 9/6/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 88368 del 16/6/2015, la verifica preliminare (*screening*) effettuata con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. sopra richiamato. La relazione di *screening* è stata analizzata nel corso della seduta di Conferenza del 12/1/2017, durante la quale sono state richieste alcune precisazioni alla Società.

Con la documentazione integrativa del 15/3/2017 con nota di prot. C.M.T. n. 31874, l'AMIAT S.p.a. ha trasmesso le precisazioni richieste: alla luce di quanto trasmesso emerge che la Società non è tenuta a redigere la relazione di riferimento in quanto, pur essendo superate le soglie quantitative di alcune sostanze pericolose utilizzate, sono adottati idonei accorgimenti per evitare la contaminazione dell'ambiente da parte di tali sostanze.

- L'art. 29 *octies* comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che, in occasione del riesame, l'Autorità Competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. In proposito, nell'arco di validità del rinnovo dell'AIA, ARPA ha effettuato due sopralluoghi: il primo cui si riferisce la relazione del 30/12/2014 di prot. prov.le n. 203333, il secondo le cui risultanze sono state riassunte nella relazione del 21/10/2016, di prot. C.M.T. n. 122839. Da entrambe le relazioni emerge il rispetto delle prescrizioni imposte in AIA e l'assenza di criticità.

- Con Deliberazione n. 3272 del 9/6/2016, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano di Ispezione Ambientale di cui all'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. ARPA effettuerà il controllo integrato dell'installazione con le modalità e le frequenze riportate nel proprio Programma Triennale di Ispezione Ambientale consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it;

RILEVATO che:

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;
- non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte del Sindaco del Comune di Torino, sede dell'installazione;
- la Società ha dichiarato non applicabile all'installazione la normativa in materia di industrie a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs. 105/2015. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

- La Società ha indicato gli estremi dei provvedimenti rilasciati dai Vigili del Fuoco o comunicati a cura dell'azienda ai sensi del D.P.R. 151/2011, in materia di prevenzione incendi. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza al Comando dei Vigili del Fuoco;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità individuate dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN 14001; ciò rileva ai fini delle scadenze con cui verrà effettuato il riesame con valenza di rinnovo, disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dal rilascio della presente determinazione;

RILEVATO inoltre che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame e di aggiornamento dell'AIA che sono risultati congrui;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza dei servizi;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 3/10/2016, di prot. C.M.T. n. 114348, l'AIA rilasciata all'AMIAT S.p.a. e da ultimo rinnovata con provvedimento n. 99-20110 del 31/5/2011 e s.m.i, relativa all'installazione di Via Gorini 8 nel Comune di Torino;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del 152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 2 del dispositivo;
- individuare alcuni adempimenti specifici a carico del gestore riportati in dettaglio nell'allegato facente parte integrante del presente atto;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla Società secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-*bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 3/10/2016, di prot. C.M.T. n. 114348, l'AIA rilasciata all'AMIAT S.p.a. e da ultimo rinnovata con provvedimento n. 99-20110 del 31/5/2011 e s.m.i, relativa all'installazione di Via Gorini 8 nel Comune di Torino;
2. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del

152/2006 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività di gestione rifiuti:

a) trattamento chimico fisico di rifiuti non pericolosi di cui al punto **D9** dell'allegato B alla parte IV del medesimo decreto;

b) stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;

c) attività accessorie allo stoccaggio quali riduzione volumetrica (triturazione e pressatura) e miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo (miscelazione non in deroga) limitatamente alle tipologie riportate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di cui ai punti **D13** ed **R12** degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;

- autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- conferma dell'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di cui al Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.

3. di individuare alcuni adempimenti specifici a carico del gestore riportati in dettaglio alla sezione 1 dell'allegato facente parte integrante del presente atto;

4. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

8. di prendere atto dell'esito dello screening, redatto dalla Società secondo la procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento così come definita all'art. 5 comma 1 lett. *v-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. È fatto salvo l'obbligo del gestore di aggiornare detta valutazione in caso di variazioni del ciclo produttivo o di impiego di nuove sostanze pertinenti e presentare la relazione di riferimento, qualora dovuta per effetto delle modifiche intervenute;

9. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. allegando lo schema di calcolo. È fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

11. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento qualora necessario;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

- quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);

- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/05/2017

RM/rpg

Per il Dirigente del Servizio
Il Direttore d'Area
(D.ssa Paola MOLINA)

SEZIONE 1 – ADEMPIMENTI SPECIFICI

1.1) Entro il 30/09/2017 AMIAT S.p.a. dovrà provvedere a presentare un progetto per la tamponatura della tettoia dell'area utilizzata per il trasferimento dei rifiuti solidi urbani e per l'introduzione di un presidio di aspirazione e di trattamento delle arie, in relazione alla BAT che prevede di effettuare la movimentazione dei rifiuti potenzialmente odorigeni in locali chiusi e captati (BAT n. 24 lett. d BRef *Waste Treatment Industries – August 2006*);

1.2) entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, devono essere prestate le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. allegando lo schema di calcolo. Viene fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

SEZIONE 2 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

2.1) ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DI CUI AL PUNTO D9 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

2.1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CER	Descrizione
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001
190599	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente ai liquami provenienti dagli impianti AMIAT o da essi gestiti</i>)
200303	residui della pulizia stradale
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

2.1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto di depurazione chimico fisico tratta le acque reflue provenienti dalle attività del sito (es. lavaggio automezzi, officina, ecc.) e alcune tipologie di rifiuti speciali. Esso è articolato essenzialmente in una linea di trattamento acque e in una linea fanghi ed è dettagliatamente descritto nella relazione tecnica "SF-IMP" trasmessa il 1/12/2016 all'interno della documentazione tecnica presentata per il riesame dell'AIA. Si possono sinteticamente distinguere le seguenti sezioni:

LINEA TRATTAMENTO ACQUE

Ingresso e sollevamento

I reflui da trattare sono convogliati a due vasche interrate di miscelazione, comunicanti tra di loro, attraverso 5 linee di adduzione delle acque reflue prodotte nell'installazione e tramite la baia di scarico dei rifiuti liquidi conferiti con automezzi.

Nella baia di scarico si trova una tramoggia con una vasca di raccolta ove è installata una coclea di estrazione delle sabbie e dei limi presenti nei reflui conferiti. I fanghi estratti sono collocati per mezzo della coclea in big bag e gestiti come rifiuti.

Nella seconda delle due vasche interrate è installata una pompa che immette il refluo al successivo trattamento di grigliatura e dissabbiatura.

Grigliatura

I solidi contenuti vengono trattenuti dal vaglio e lavati da appositi ugelli. Nella parte superiore della griglia avviene la compattazione/disidratazione dei grigliati prima dello scarico nel contenitore di stoccaggio. Il materiale estratto dalla grigliatura è trasferito in big bag e gestito come rifiuto.

Dissabbiatura

Il liquido che attraversa la griglia giunge in una tramoggia dove avviene la sedimentazione della sabbia presente. Un'apposita coclea provvede poi alla sua disidratazione e scarico. Nella stessa

tramoggia, ottimizzata dal sistema di insufflaggio dell'aria, avviene la flottazione dei solidi sospesi, che un apposito sistema provvede a disidratare e scaricare.

Il materiale estratto dalla dissabbiatura è depositato in big bag e gestito come rifiuto.

Accumulo ed equalizzazione

Il refluo da trattare giunge nella prima vasca interrata di accumulo collegata tramite due condutture con la vasca interrata di sollevamento. La posizione delle due condutture consente un'omogeneizzazione ottimale e un carico inquinante costante alle successive fasi di trattamento. Una terza vasca interrata, più piccola delle altre due, è utilizzata come vasca di riserva.

Alcalinizzazione

Il refluo viene sollevato fino al reattore di alcalinizzazione spinta, dove si aggiunge idrossido di calcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) (latte di calce) incrementando il pH fino a valori compresi tra 10,5 e 11. In questo modo si provoca la precipitazione chimica dei metalli (come idrossidi), che si separano dalla fase liquida sotto forma di fango.

Sedimentazione primaria

Il refluo continua il suo percorso per caduta in un sedimentatore statico a pianta quadrata. Il fango raccolto al fondo del serbatoio è scaricato periodicamente nella vasca di accumulo dei fanghi.

Neutralizzazione

I reflui escono dal sedimentatore attraverso degli stramazzi e vengono convogliati nel reattore di neutralizzazione, dove vengono aggiunte idonee quantità di acido solforico per portare il pH a valori ottimali compresi fra 8,5 e 9,0 tali da consentire la precipitazione di tutti i metalli.

Flocculazione

Nella medesima vasca avviene anche il trattamento di flocculazione con cloruro ferrico, con lo scopo di agglomerare le particelle in sospensione; in questa fase i liquami sono tenuti in lenta agitazione.

Sedimentazione secondaria

Il refluo in uscita dalla sezione di flocculazione arriva per sfioro al secondo sedimentatore statico in cui avviene la separazione solido-liquido. La corrente in uscita dagli stramazzi superficiali del sedimentatore giunge per caduta nel serbatoio di rilancio. Il fango raccolto al fondo del serbatoio è scaricato periodicamente nella vasca di accumulo dei fanghi.

Rilancio - valvola a tre vie - scarico

Il refluo che ha ultimato il trattamento dal serbatoio di rilancio può essere inviato allo scarico finale oppure, in caso di anomalie, reimmesso in testa all'impianto nella sezione di accumulo e omogeneizzazione. Questo è reso possibile dalla presenza di una valvola a tre vie che consente di isolare lo scarico finale e gestire le situazioni diverse dal normale esercizio.

LINEA TRATTAMENTO FANGHI

Ispessimento fanghi

Il fango estratto dai sedimentatori è inviato all'ispessitore statico posto fuori terra.

Condizionamento fanghi con polielettrolita

Prima di essere pompato nella centrifuga il fango ispessito viene condizionato addizionando una piccola quantità di poliolettrolita, che consente una migliore aggregazione dei fiocchi.

Centrifugazione

Al termine dell'ispessimento i fanghi vengono inviati ad una centrifuga orizzontale per la disidratazione più spinta. Il fango così disidratato è allontanato tramite coclea in una tramoggia di carico collegata direttamente a un nastro trasportatore che scarica in un contenitore adibito allo stoccaggio di questo rifiuto. L'acqua che fuoriesce è reimmessa nel processo di depurazione in testa all'impianto tramite vasca di accumulo.

2.1.3) CAPACITÀ DI TRATTAMENTO

	m ³ /g	m ³ /y	Capacità immagazzinamento (m ³)
Potenzialità Nominale	150	45.000	
Potenzialità Trattamento rifiuti	100	30.000	180

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima d'immagazzinamento delle strutture che costituiscono l'impianto chimico-fisico è pari a **180 m³**¹ corrispondenti a circa **180 Mg** di rifiuti non pericolosi.

2.2) ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DI CUI AI PUNTI D15 ED R13 DEGLI ALLEGATI B E C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

2.2.1) AREE DI STOCCAGGIO

Ai fini dell'identificazione delle aree di seguito descritte è necessario fare riferimento alla Tavola 5.1: Planimetria aree stoccaggio rifiuti e stoccaggio materie prime - rev.01, aprile 2017, trasmessa da AMIAT con nota integrativa del 7/4/2014 di prot. CMT n. 43131, e alla Tavola SF 5.2: Planimetria stoccaggio rifiuti area RASP e RUP rev.00, marzo 2017, trasmessa da AMIAT con nota integrativa del 15/3/2017 di prot. CMT n. 31874.

AREA PER IL TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (AREA TRANSFER)

L'area transfer è costituita da:

- un bacino di contenimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) dotato di pavimentazione trattata al quarzo e pareti perimetrali di confinamento;
- una rampa di accesso dei mezzi, sopraelevata rispetto al bacino;
- una copertura costituita da una tettoia in ferro.

Sull'area sono presenti alcuni impianti tecnologici quali un dispositivo di abbattimento odori, un dispositivo di abbattimento polveri, un sistema di lavaggio del bacino di contenimento, un impianto d'illuminazione, un impianto di raccolta e allontanamento delle acque; un impianto

¹ Il dato relativo alla capacità di immagazzinamento è quello riportato nella documentazione trasmessa in occasione dei precedenti atti autorizzativi approssimato per eccesso.

semaforico, delle reti per l'intercettazione di materiali sollevati dal vento, un impianto ad ultrasuoni per l'allontanamento di volatili e piccoli animali e un impianto di videosorveglianza antintrusione.

AREA RUP e RASP

Si tratta di un'area dove gli operatori stoccano i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) e i Rifiuti Abbandonati su Suolo Pubblico (RASP) in appositi contenitori secondo la normativa pertinente. E' composta da due tensostrutture e da un'area non coperta dotata di contenitori per lo stoccaggio di bombole del gas ed estintori esauriti.

AREA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (AREA RD e RAEE)

L'Area Raccolte Differenziate (Area RD e RAEE) è composta da alcune sub-aree, aventi ognuna caratteristiche specifiche:

- Sub-area A, pavimentata in battuto di cemento e dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche, dove i rifiuti vengono stoccati sfusi, in cumulo o in cassoni;
- Sub-area B, pavimentata in asfalto e dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche, dove vengono stoccati rifiuti non pericolosi collocati in cassoni o RAEE in cassoni coperti;
- Sub-area C, coperta e pavimentata in battuto di cemento, dotata di sistema di raccolta di eventuali colaticci con pozzetto a tenuta, dove vengono stoccati i RAEE, sfusi o in cassoni;
- Sub-area D, pavimentata in asfalto, dove vengono stoccati rifiuti non pericolosi e RAEE in cassoni coperti.

AREA ECOCENTRO

Si tratta di un'area di conferimento a disposizione dei cittadini in cui si trovano contenitori e cassoni scarrabili, dotati di opportuna cartellonistica di identificazione, all'interno dei quali vengono conferiti i rifiuti, differenziati in base alla loro tipologia merceologica. Questi vengono poi trasferiti dagli operatori AMIAT nell'area di stoccaggio della frazione corrispondente all'interno della piattaforma dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. L'area ECOCENTRO non è soggetta ad autorizzazione ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008 ed citata nel provvedimento unicamente per ragioni di completezza.

2.2.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti conferibili presso l'impianto riguardo le attività di gestione rifiuti indicate nella presente sezione sono esclusivamente quelle riportate nella tabella sottostante.

Nelle colonne a destra della tabella è riportata la sigla identificativa dell'area di stoccaggio in base alla descrizione indicata al precedente punto 2.2.1).

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

- **D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- **R13** – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 ad R12;
- **D13** - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- **R12** - scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

CER	Descrizione	OPERAZIONI				AREA TRANSFER	AREA RASP/RUP	AREA RD e RAEE			
		R12	R13	D13	D15			A	B ²	C	D ³
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X	X	X			X	X		X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	X	X	X			X	X		X
050108	* altri catrami		X		X		X				
080111	* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X		X		X				
080121	* residui di vernici o di sverniciatori		X		X		X				

² Stoccaggio consentito esclusivamente in cassoni scarrabili, chiusi nel caso in cui si tratti di RAEE.

³ Stoccaggio consentito esclusivamente in cassoni scarrabili chiusi.

CER	*	Descrizione	OPERAZIONI				AREA TRANSFER	AREA RASP/RUP	AREA RD e RAEE			
			R12	R13	D13	D15			A	B ²	C	D ³
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		X		X		X				
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X		X		X				
110106	*	acidi non specificati altrimenti		X		X		X				
110107	*	basi di decappaggio		X		X		X				
120110	*	oli sintetici per macchinari		X		X		X				
130104	*	emulsioni clorurate		X		X		X				
130105	*	emulsioni non clorurate		X		X		X				
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici		X		X		X				
130204	*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		X		X		X				
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		X		X		X				
130206	*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione		X		X		X				
130207	*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili		X		X		X				
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		X		X		X				
150101		imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X			X	X		X
150102		imballaggi di plastica	X	X	X	X			X	X		X
150103		imballaggi in legno	X	X	X	X			X	X		X
150104		imballaggi metallici		X		X			X	X		X
150106		imballaggi in materiali misti	X	X	X	X			X	X		X
150107		imballaggi di vetro		X		X			X	X		X
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X		X		X				
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti		X		X		X				

CER	Descrizione	OPERAZIONI				AREA TRANSFER	AREA RASP/RUP	AREA RD e RAEE			
		R12	R13	D13	D15			A	B ²	C	D ³
150202	*		X		X		X				
160103		X	X	X	X			X	X		X
160215	*		X		X				X	X	X
160216			X		X				X	X	X
160504	*		X		X		X				
160505			X		X		X				
160601	*		X		X		X				
160602	*		X		X		X				
160603	*		X		X		X				
160604			X		X		X				
160605	*		X		X		X				
160708	*		X		X		X				
170101			X		X			X	X		X
170107			X		X			X	X		X
170201		X	X	X	X			X	X		X
170904			X		X			X	X		X

CER	Descrizione	OPERAZIONI				AREA TRANSFER	AREA RASP/RUP	AREA RD e RAEE			
		R12	R13	D13	D15			A	B ²	C	D ³
180103	*				X		X				
191207		X	X	X	X			X	X		X
200101		X	X	X	X			X	X		X
200102			X		X			X	X		X
200119	*		X		X		X				
200121	*		X		X				X	X	X
200123	*		X		X				X	X	X
200125		X	X		X		X				
200126	*	X	X		X		X				
200129	*		X		X		X				
200131	*				X		X				
200132					X		X				
200133	*				X		X				
200134			X		X		X				
200135	*		X		X				X	X	X
200136			X		X				X	X	X
200138		X	X	X	X			X	X		X
200139		X	X	X	X			X	X		X
200140			X		X			X	X		X

CER	Descrizione	OPERAZIONI				AREA	AREA	AREA RD e RAEE			
		R12	R13	D13	D15	TRANSFER	RASP/RUP	A	B ²	C	D ³
200301	rifiuti urbani non differenziati		X		X	X					
200302	rifiuti dei mercati	X	X	X	X	X					
200303	residui della pulizia stradale	X	X		X	X					
200307	rifiuti ingombranti		X		X			X	X		X

2.2.3) CAPACITA' DI STOCCAGGIO

Area dell'impianto	Capacità di deposito/immagazzinamento	
	m ³	Mg
AREA TRANSFER	2500	1500
AREA RD e RAEE - A	5400	2500
AREA RD e RAEE - B	300	200
AREA RD e RAEE - C	700	350
AREA RD e RAEE - D	600	300
AREA RUP e RASP	340	140

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità d'immagazzinamento delle strutture adibite allo stoccaggio dei rifiuti nell'impianto è pari a **9840 m³** corrispondenti a circa **4990 Mg** di cui **250 Mg** di rifiuti pericolosi e **4740 Mg** di rifiuti non pericolosi.

2.3) ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Sono presenti all'interno dell'installazione anche delle altre sezioni non utilizzate direttamente nell'attività di gestione rifiuti. Si tratta di:

STRUTTURE PER LA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI

- Impianto di lavaggio automezzi
- Officina e carpenteria
- Stazione di distribuzione del carburante
- Parcheggio mezzi, attrezzature ed autorimesse

ALTRE ATTIVITA'

- Uffici
- Magazzini
- Spogliatoi

CENTRALE TERMICA

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti all'interno della documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo dell'AIA, alle successive comunicazioni di aggiornamento e da ultimo nella documentazione tecnica trasmessa in occasione del procedimento di riesame, di cui alle note del 1/12/2016, di prot. C.M.T. n. 141980 del 5/12/2016, del 15/03/2017 di prot. C.M.T. n.31874 e del 7/04/2017 di prot. C.M.T. n. 43131. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto nel seguito specificato.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

3.1) le tipologie di rifiuti per le quali è autorizzata l'attività di trattamento chimico fisico sono esclusivamente quelle elencate nella tabella contenuta al punto 2.1.1) della sezione 2 del presente Allegato. Tali rifiuti possono essere trattati in impianto nei limiti della potenzialità massima autorizzata indicata al punto 2.1.3) della sezione 2 del presente Allegato.

3.2) tutte le strutture dell'impianto devono possedere i requisiti indicati negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed alla documentazione sopra richiamata, devono essere adeguatamente mantenute e mantenute in efficienza;

3.3) le strutture dell'impianto, i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti e dei reagenti e i contenitori destinati ai fanghi derivanti dall'attività esercitata devono essere identificati con apposite targhe, ben visibili per dimensione e collocazione;

3.4) le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere riempite al massimo per il 90% del loro volume nominale e devono essere dotate d'indicatori di livello e di dispositivi antitraboccamento;

3.5) deve essere effettuato con cadenza annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno) il collaudo di tenuta idraulica delle seguenti strutture:

- vasca di raccolta acque (siglata P5-1);
- vasca di raccolta acque (siglata P5-2);
- vasca di accumulo scarichi sedimentati (siglata P1)⁴;
- vasca di accumulo (siglata P2);
- vasca di sollevamento (siglata P3);
- vasca di riserva (siglata P4);

la relazione di collaudo, a firma di tecnico competente, dovrà essere trasmessa al Servizio in intestazione, con le modalità e tempistiche riportate al punto 6.1) della successiva sezione 6;

3.6) ciascuna stazione di pompaggio o travaso dei rifiuti all'impianto di trattamento, compreso il punto di immissione di reflui e rifiuti, deve essere dotata di un misuratore locale di portata: il misuratore deve essere dotato di un totalizzatore che consenta di verificare la quantità di rifiuti

⁴ La struttura siglata P1 non è al momento utilizzata. La Società ha dichiarato di voler procedere comunque alla periodica verifica di funzionalità per una sua eventuale riattivazione.

immessa nell'impianto nelle 24 ore. I dati relativi alle portate immesse ed ai quantitativi contabilizzati dai misuratori (riferiti all'intero periodo di validità dell'AIA) devono essere registrati ed essere custoditi presso l'impianto a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

3.7) la strumentazione di cui al precedente punto deve essere mantenuta in efficienza e la sua funzionalità deve essere verificata tramite taratura con cadenza annuale. I certificati di taratura devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche individuate alla successiva sezione 6;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

3.8) le tipologie di rifiuti per le quali è autorizzata l'attività di stoccaggio sono esclusivamente quelle elencate nella tabella contenuta al punto 2.2.2) della sezione 2 dell'Allegato;

3.9) la capacità massima di stoccaggio dell'impianto, distinta per ogni singola area, è quella riportata al punto 2.2.3) della precedente sezione 2;

3.10) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate nell'ambito dell'attività di stoccaggio sono individuate al precedente punto 2.2.2). Le operazioni accessorie codificate come **R12** e **D13** sono limitate alle seguenti attività

- pressatura per rifiuti costituiti da carta, cartone e plastica;
- triturazione, vagliatura e pressatura per rifiuti costituiti da legno e pneumatici fuori uso.

Tali attività non sono ammesse per rifiuti metallici, beni durevoli e vetro;

3.11) in caso di rifiuti costituiti da imballaggi, l'attività di triturazione/pressatura deve essere condotta su imballaggi vuoti. A tal fine si considera imballaggio vuoto un contenitore con un residuo di contenuto inferiore al 5% in peso;

3.12) i rifiuti da sottoporre a triturazione/pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;

3.13) la triturazione deve avvenire utilizzando apposite apparecchiature correttamente equipaggiate in modo da garantire la salute e sicurezza degli operatori e dotate di idonei presidi antincendio. Oltre ad ottemperare a quanto specificatamente disposto in materia dai Vigili del Fuoco, gli apparecchi di triturazione devono essere dotati di sensori di temperatura e di un sistema di nebulizzazione di acqua (od altri mezzi estinguenti) per prevenire surriscaldamenti e ridurre il rischio incendio;

3.14) è ammessa la miscelazione di rifiuti costituiti da oli minerali usati tra loro (CER 200126*) e da oli e grassi commestibili tra loro (CER 200125). Tale attività è limitata a rifiuti pericolosi tra loro aventi la stessa caratteristica di pericolo e tra rifiuti non pericolosi tra loro, pertanto non si configura come miscelazione in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il codice che identifica tale operazione è **R12**;

3.15) le aree di stoccaggio devono essere opportunamente individuate tramite cartelli o targhe recanti la sigla identificativa dell'area stessa con riferimento alla tabella riportata al precedente punto 2.2.1). Le aree devono, inoltre, essere individuate da apposita segnaletica a terra che ne

delimiti le singole superfici, con riferimento alla descrizione riportata al precedente punto 2.2.1). Qualora non già presente, la segnaletica deve essere realizzata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.;

3.16) l'area TRANSFER deve essere svuotata dai rifiuti presenti al termine della giornata lavorativa, nelle normali condizioni di esercizio. A fine turno l'area deve essere pulita per asportare residui potenzialmente odorigeni. In relazione a particolari esigenze (ad es. e a titolo non esaustivo: problematiche nel trasporto, festività, fine settimana, ecc.) è consentito lo stoccaggio per un periodo di tempo non superiore a 72 ore, nei limiti della capacità massima autorizzata;

3.17) tutti i contenitori fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto; devono, inoltre, essere provvisti di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione. Gli stessi devono essere di materiale compatibile ed inalterabile al contatto con il rifiuto in essi contenuto;

3.18) i contenitori mobili devono essere disposti in modo tale da garantire un'agevole ispezionabilità ed una sicura movimentazione: a tal fine deve essere mantenuta tra loro una distanza pari al passo d'uomo (60 cm). I contenitori impilabili non possono essere sovrapposti su più di tre file I contenitori di piccole dimensioni dovranno essere opportunamente raggruppati in modo da consentire l'individuazione di contenitori lesionati: in tal caso il passo d'uomo va mantenuto tra gruppi di contenitori;

3.19) i contenitori di cui sopra, o i gruppi di piccoli contenitori, devono essere contrassegnati da etichette o targhe indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia di etichettatura dalla normativa vigente;

3.20) nell'attività di stoccaggio deve essere rispettata la compatibilità tra i rifiuti: i rifiuti di tipologia diversa devono essere immagazzinati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tale da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;

3.21) i cassoni scarrabili in cui è consentito lo stoccaggio di rifiuti all'interno della sub-area B devono essere posizionati in maniera tale da non creare intralcio alla viabilità dei mezzi e in modo tale da garantire facilità di intervento in caso di emergenze che si verificano nella sub-area A (ad es. smassamento e/o spegnimento di incendi);

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

3.22) i rifiuti sanitari conferiti in impianto devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003. Il conferimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo di cui al codice CER 180103* è autorizzato limitatamente a materiale costituito da siringhe rinvenute sul suolo pubblico. In considerazione di tale limitazione, la durata del deposito preliminare in deroga a quanto fissato all'art. 8 del già citato D.P.R. è fissata in un mese;

3.23) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo

delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche, metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal *“Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino”* emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella D.G.R. n. 37-2766 del 18/10/2011;

3.24) in materia di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso si fa salvo il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 49/2014. In caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al precedente punto;

3.25) la gestione delle batterie, pile ed accumulatori deve avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dagli accumulatori stessi. I contenitori stoccati all'aperto dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche ed evitarne l'accumulo sul fondo

3.26) nella gestione dei rifiuti contenenti PCB devono essere adottate le seguenti prescrizioni:

- devono essere movimentati con modalità tali da impedire ogni forma di contaminazione;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquami contenenti PCB;
- in caso di stoccaggio e movimentazione di rifiuti contenenti PCB devono essere adottate in generale le precauzioni e le cautele previste nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- in caso di rifiuti contenenti PCB deve essere trasmessa al Servizio in intestazione ed alla Regione Piemonte una comunicazione in cui vengono indicati gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB autorizzati a riceverli. Nella suddetta comunicazione devono inoltre essere indicate la tipologia e la quantità dei rifiuti in questione;
- i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati devono essere smaltiti entro 6 mesi dalla data di presa in carico presso l'impianto;

3.27) fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3.14), i rifiuti costituiti da oli usati devono

essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3.28) i rifiuti contenenti amianto o da essi contaminati devono essere gestiti nel rispetto della normativa specifica in materia;

3.29) devono essere effettuate, con idonea frequenza, periodiche campagne di disinfestazione sulle aree destinate allo stoccaggio degli pneumatici, al fine di limitare la proliferazione di insetti e in particolare della specie "*Aedes albopictus*", cosiddetta zanzara tigre;

3.30) i rifiuti individuati con i codici CER 160504* e 160505, devono essere stoccati nell'apposita sezione dell'Area RASP e RUP (individuata nella tavola SF5.2_rev0) e opportunamente confinati tramite idonee strutture e/o contenitori, prestando particolare attenzione alla prevenzione dei rischi incendio, scoppio ed esplosione;

3.31) l'altezza dei materiali stoccati in cumuli non deve superare i tre metri con uno sviluppo in pianta ed una collocazione tale da garantirne l'ispezionabilità ed un'agevole movimentazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

3.32) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità riportate all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumore e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

3.33) fatto salvo quanto espressamente previsto dal Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche approvato con D.D. n. 38-10124 del 8/3/2010, le operazioni di movimentazione e trattamento dei rifiuti devono avvenire in modo tale che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento di eventuali residui liquidi e delle acque meteoriche di prima pioggia;

3.34) presso l'impianto devono essere presenti dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, qualora pertinenti all'attività svolta presso l'impianto;

3.35) deve essere mantenuta in efficienza l'impermeabilizzazione della pavimentazione, le canalette, il sistema di raccolta dei colaticci e delle acque meteoriche;

3.36) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione. Deve inoltre essere consentito il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'impianto;

3.37) in materia di rumore e vibrazioni il limite di immissione sonora deve essere inferiore al limite previsto per la classe acustica di appartenenza. Si fanno salvi gli eventuali provvedimenti adottati dal Comune di Torino al fine di ridurre ulteriormente le immissioni di rumore in ambiente esterno;

3.38) le prescrizioni contenute nel presente allegato non si applicano all'Area ECOCENTRO per la quale si rimanda integralmente a quanto previsto dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.;

3.39) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione progettuale trasmessa, deve essere sempre custodita, anche in copia digitale o cartacea, presso il centro operativo di cui all'oggetto

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

3.40) qualora si verifichi una qualsiasi avaria/malfunzionamento che possa pregiudicare l'efficienza dell'impianto chimico-fisico, deve essere bloccato immediatamente il conferimento di rifiuti alle linee di trattamento. L'attività di trattamento potrà riprendere solo dopo la risoluzione dell'evento;

3.41) i guasti, malfunzionamenti degli impianti o delle strutture a servizio dell'installazione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio in intestazione, indicando le problematiche occorse e gli interventi messi in atto per addivenire alla loro risoluzione;

3.42) al verificarsi di situazioni di emergenza (quali incendi, sversamenti di entità significativa ecc.) il gestore dovrà adottare le procedure contenute nel Piano di Emergenza depositato agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), che deve essere revisionato tenendo conto delle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento, aggiornato e trasmesso al Servizio in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto;

3.43) il gestore deve comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni la data di cessazione dell'attività dell'installazione oggetto del presente provvedimento. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere allo smaltimento di tutto il materiale presente nell'insediamento, allo smantellamento delle strutture che le compongono secondo un apposito piano di dismissione, depositato agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), che deve essere revisionato, aggiornato e trasmesso al Servizio in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Detto piano deve essere opportunamente revisionato in occasione della cessazione dell'attività ed allegato alla comunicazione di preavviso di fine esercizio di cui sopra. È fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E ACQUE METEORICHE

4.1) Il gestore deve rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli sotto riportati per i quali è fissato il relativo limite.

Parametro	u.m.	Limite
Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 600
COD	mg/l	≤ 12000
BOD ₅	mg/l	≤ 9600
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	≤ 3500
Azoto Totale come N	mg/l	≤ 3000
Tensioattivi Totali	mg/l	≤ 15
Alluminio come Al	mg/l	≤ 4
Fenoli	mg/l	≤ 5
Ferro come Fe	mg/l	≤ 300
Cloruri come Cl	mg/l	≤ 4500 (*)
Selenio	mg/l	≤ 0,05
Zinco	mg/l	≤ 5
Solventi Organici Aromatici	mg/l	≤ 2
Idrocarburi totali	mg/l	≤ 20

(*) nel periodo compreso tra 1 novembre e 29 febbraio di ogni anno il limite per i cloruri è fissato pari a ≤ 10500 mg/l

Tale tabella è fissata in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico come previsto dall'art. 45 del Regolamento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

I valori limite in deroga di cui alla tabella sopra riportata potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al gestore dal GSII.

4.2) Il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla SMAT di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali - quantitativa delle acque reflue industriali.

4.3) Il gestore si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento SMAT ed in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali. A tal proposito si evidenzia che SMAT in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato è Ente preposto al controllo degli scarichi immessi in rete fognaria;

- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire alla SMAT il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
- e) si impegna ad attuare compiutamente il programma di controllo degli scarichi immessi in rete fognaria così come riportato al successivo punto 4.5).

4.4) Ai sensi del Regolamento SMAT, entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore deve presentare alla SMAT la denuncia annuale delle acque scaricate nella fognatura nell'anno precedente.

Nella denuncia devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente;
- b) quantitativo di acqua scaricato.

4.5) Il gestore deve effettuare l'analisi mensile dei reflui in ingresso e in uscita dall'impianto di depurazione. Il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere di tipo medio e rappresentativo del refluo depurato scaricato in fognatura. I parametri da controllare sono quelli indicati nella tabella riportata al precedente punto 4.1) con aggiunta dei parametri n. 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 37, 40, 49 della Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4.6) Il gestore deve effettuare con cadenza semestrale l'analisi dei rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento (sabbie, fanghi di depurazione, ecc.); i parametri minimi da analizzare sono: residuo a 105°C e 600°C, cloruri, solfati, Al, B, Cd, Cr tot, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, oli minerali.

4.7) Il gestore deve altresì predisporre, con cadenza semestrale, un'analisi dei reflui scaricati in rete fognaria, effettuata da un laboratorio accreditato secondo la norma ISO 17025. I parametri da controllare sono quelli indicati al punto 4.5) della presente sezione. In concomitanza con l'analisi dello scarico deve essere analizzato un campione rappresentativo del refluo in ingresso al fine di verificare l'efficienza dell'impianto di depurazione.

4.8) Deve essere inviato allo scrivente Servizio, ad ARPA Dipartimento di Torino e alla SMAT, entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario relativo ai prelievi di cui al precedente punto per l'anno successivo, in modo da consentire la programmazione di eventuali campionamenti e analisi congiunti.

4.9) Al fine di valutare il bilancio idrico e controllare l'andamento degli inquinanti disciolti nel refluo scaricato in fognatura, presso l'impianto devono essere installati e mantenuti in efficienza i seguenti strumenti di controllo:

STRUMENTO	PUNTO DI MISURA
Misuratore di conducibilità e temperatura	dopo trattamento chimico fisico (scarico)
Misuratore di portata con totalizzatore	fonte di approvvigionamento idrica autonoma
Misuratore di portata con totalizzatore	reflui derivanti dallo scarico delle autobotti
Misuratore di portata con totalizzatore	tubazione di rilancio scarichi in rete fognaria

Con cadenza annuale deve essere effettuato, per ciascun strumento sopra indicato, un intervento di taratura con certificato rilasciato da Società qualificata.

Per i dispositivi di controllo in continuo, deve essere prevista la registrazione dei dati rilevati su supporto cartaceo o su files firmati digitalmente e la conservazione di tali dati per almeno due anni.

4.10) E' obbligo del gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il punto di prelievo di campioni di controllo della qualità dello scarico.

4.11) La gestione delle acque meteoriche derivanti dall'impianto deve essere effettuata secondo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con D.D. n. 38-10124 del 8/3/2010 che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento di riesame.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

4.12) Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente alla SMAT S.p.A. una deroga a detti limiti.

La SMAT S.p.A., in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà concedere la deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal Decreto Legislativo 152/2006) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT S.p.A., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

SEZIONE 5 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'installazione si originano le emissioni convogliate riassunte nel Quadro Emissioni allegato alla presente sezione. Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e vengono riportate nel presente provvedimento per ragioni di completezza e per agevolare il compito degli Organi di Vigilanza e Controllo.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale si prescrive, in ogni caso, il rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

5.1) gli impianti di abbattimento delle emissioni e gli impianti / macchinari ad essi collegati devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine il gestore deve procedere ad effettuare manutenzioni periodiche;

5.2) gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto tecnicamente possibile mediante l'impiego delle Migliori Tecniche Disponibili, che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dall'attività autorizzata;

5.3) devono essere mantenuti in efficienza e sempre disponibili i seguenti dispositivi di abbattimento delle polveri e delle emissioni odorigene che possono generarsi durante l'esercizio delle attività autorizzate:

- dispositivo mobile, dotato di erogatori ad acqua additivata per il contenimento gli odori derivanti dalla gestione dei rifiuti sotto tettoia;

- dispositivo mobile per la nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri che possono crearsi durante la movimentazione dei rifiuti, in relazione al loro stato fisico ed alla loro polverosità;

5.4) per evitare la generazione di cattivi odori, il gestore dovrà provvedere alla pulizia giornaliera della pavimentazione della tettoia adibita allo stoccaggio rifiuti per l'allontanamento di liquami e residui di rifiuti potenzialmente odorigeni;

5.5) i rifiuti che, in funzione della natura e zona di raccolta, possono contenere frazione organica putrescibile devono essere avviati a smaltimento nel tempo tecnico più breve possibile. In ogni caso, tutti i rifiuti di cui è autorizzato lo stoccaggio sotto tettoia devono essere avviati a smaltimento/recupero entro 72 ore dal loro conferimento.

QUADRO EMISSIONI

Sigla punto di emissione	Provenienza	Autorizzazione/limiti emissivi
E001_car	Carpenteria (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E002_car	Carpenteria (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E003_car	Carpenteria (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E004_off	Officina (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E005_off	Officina (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E006_off	Officina (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E007_off	Officina (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E010_off	Officina (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E011_off	Officina (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E012_off	Officina (gas di scarico)	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. k parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E013_cen	Centrale termica - caldaia	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. gg parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E014_cen	Centrale termica	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. gg parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E015_cen	Centrale termica	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. gg parte I allegato

Sigla punto di emissione	Provenienza	Autorizzazione/limiti emissivi
		IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E016_cen	Centrale termica	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. gg parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E017_dep	Impianto di depurazione	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. p-bis parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E018_dep	Impianto di depurazione	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. p-bis parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
E019_dep	Impianto di depurazione	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1. attività di cui al punto 1 lett. p-bis parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

SEZIONE 6 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere inviati al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino.

Il Servizio in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

6.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedano l'accesso a norma di legge:

- i quantitativi di rifiuti ritirati e trattati presso l'installazione nell'anno di riferimento⁵, suddivisi per attività (stoccaggio o trattamento) e per area di stoccaggio;
- la relazione contenente gli esiti dei collaudi di tenuta idraulica delle strutture di cui al punto 3.5) della precedente sezione 3;
- le eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;
- il riepilogo dei quantitativi e degli impianti di destinazione dei rifiuti di cui al punto 3.26) della precedente sezione 3;

6.2) SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE

La documentazione relativa a questo punto, oltre che agli Enti sopra richiamati, deve essere inviata anche alla SMAT S.p.a..

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico, in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedano l'accesso a norma di legge:

- i risultati delle analisi mensili sui reflui in ingresso ed in uscita all'impianto di cui al punto 4.5) della precedente sezione 4;
- i risultati delle analisi semestrali dei rifiuti prodotti dall'impianto di cui al punto 4.6) della precedente sezione 4;
- i risultati delle analisi semestrali dei reflui scaricati in pubblica fognatura effettuate da laboratorio accreditato secondo la norma ISO 17025 di cui al punto 4.7) della precedente sezione 4;
- il bilancio idrico e il bilancio di massa dell'impianto di trattamento elaborato su base mensile, comprensivo del quantitativo di: acqua prelevata, rifiuti trattati distinti per codice CER, acqua meteorica inviata al trattamento, acque reflue industriali scaricate in rete fognaria, reattivi

⁵ per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2018 dovranno essere inviati i dati relativi al 2017.

consumati (compresa energia elettrica), rifiuti prodotti e smaltiti, inquinanti scaricati in fognatura;

- i certificati di taratura degli strumenti di cui al punto 4.9) della precedente sezione 4;

La denuncia annuale delle acque va trasmessa unicamente a SMAT S.p.a. secondo quanto previsto al punto 4.4) della precedente sezione 4.

6.3) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it.

6.4) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.